

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1507-A}

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 2001 (v. stampato Senato n. 371)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI,
GUZZANTI, FRAU, DELL'UTRI**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 agosto 2001

(Relatori: **FRAGALÀ** per la II Commissione
BALDI per la III Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) sulla proposta di legge n. 1507. Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), il 26 settembre 2001, hanno deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge, nel testo trasmesso dal Senato, e di richiedere di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge si rinvia allo stampato n. 1507.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

alla luce dei parametri stabiliti dell'articolo 16-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni l'opportunità di sostituire nel titolo del provvedimento la parola « conseguenti » con la seguente « connesse », in quanto non tutte le modifiche introdotte al codice di procedura penale e al codice penale appaiono conseguenti alla ratifica e all'esecuzione dell'accordo;

valutino le Commissioni l'opportunità di richiamare nel titolo e nella rubrica del capo II prima le modifiche al codice di procedura penale e successivamente quelle al codice penale, in coerenza con l'ordine con cui esse sono operate e con la maggior rilevanza quantitativa delle prime rispetto alle seconde;

valutino le Commissioni, in conformità a quanto indicato dal punto 5, lettera *b*), della circolare del Presidente della Camera sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, l'opportunità di corredare di rubriche i 19 articoli di cui si compone il provvedimento;

all'articolo 5, il comma 2 appare ripetitivo di quanto già previsto dal comma 1 del medesimo articolo; valutino pertanto le Commissioni l'opportunità di procedere alla sua soppressione anche in considerazione del fatto che il comma 2 introduce la nozione di « sanzioni processuali » impiegata nella dottrina cui non corrisponde, però, un insieme di istituti disciplinati dal codice di procedura penale.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valutino le Commissioni, per esigenze di uniformità di previsioni normative, l'opportunità di inserire al comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge l'archiviazione come ulteriore possibile causa di revoca della sospensione del procedimento.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007450